

REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE

Comune di PISTICCI (MT)



REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Articolo 1 - Istituzione

1. È istituita dal Comune di Pisticci la "**CONSULTA GIOVANILE COMUNALE**" allo scopo di accompagnare i giovani alla definizione delle scelte politiche e stimolare in modo concreto la loro partecipazione attiva alle decisioni e alle attività dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 - Finalità e compiti

1. La Consulta è un organo apartitico che ha lo scopo di promuovere iniziative volte al benessere, al progresso sociale e all'espressione delle istanze della fascia giovanile della popolazione di Pisticci.
2. La Consulta Comunale dei giovani si riconosce nel *Forum Regionale dei Giovani*, istituito ai sensi del comma 1 art.5 legge regionale n.11 del 25/02/2000 e nel *Consiglio Nazionale dei Giovani*, istituito con la legge n. 145/2018, organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni. La Consulta fa altresì riferimento al *Forum Europeo della Gioventù (European Youth Forum)*, piattaforma delle organizzazioni giovanili in Europa.
3. La Consulta si propone di:
 - a. garantire e stimolare, senza alcuna forma di discriminazione, l'esercizio del diritto alla rappresentanza e alla partecipazione di ogni singolo giovane residente a Pisticci;
 - b. essere strumento di conoscenza della realtà giovanile a favore dell'Amministrazione, del Consiglio Comunale e dell'intera Comunità;
 - c. promuovere e realizzare manifestazioni di sensibilizzazione, intrattenimento, dibattito, formazione e promozione culturale, artistica e sportiva nel senso più ampio e nello specifico della realtà giovanile;
 - d. proporre agli enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile, contrastare le dipendenze patologiche e ogni tipo di violenza, a favorire l'aggregazione e la partecipazione attiva dei giovani nella società.

Articolo 3 - Autonomia e rapporti con le Istituzioni

1. La Consulta è un organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione comunale.
2. Essa opera in piena autonomia e collabora con il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, il Sindaco, la Giunta, l'Assessore alle Politiche Giovanili attraverso: a) pareri non vincolanti sugli atti di programmazione dell'Amministrazione comunale; b) proposte di deliberazioni; c) progetti, iniziative e altre attività specifiche previste dall'art. 2 del presente Regolamento.
3. I Pareri, le proposte e le iniziative devono essere comunicati per iscritto alla Giunta per il tramite dell'assessorato alle politiche giovanili.

Articolo 4 - Adesione

1. Possono aderire alla Consulta tutti i cittadini che, al momento dell'iscrizione, sono residenti nel Comune di Pisticci e hanno un'età compresa tra i 16 e i 30 anni, senza distinzione di sesso, religione, condizioni personali, economiche e sociali.
2. Sono membri di diritto della Consulta i rappresentanti degli studenti di ogni Scuola Secondaria di secondo grado esistente sul territorio comunale, che abbiano compiuto i 16 anni di età.
3. Sono altresì membri di diritto della Consulta due rappresentanti del servizio civile.
4. Gli interessati che intendono far parte della Consulta devono presentare istanza di adesione indirizzata all'Assessorato alle politiche giovanili del Comune mediante la compilazione di apposito modulo e contestuale sottoscrizione di accettazione del presente Regolamento.
5. L'adesione alla Consulta Giovanile è gratuita, volontaria e non dà diritto ad alcun compenso.
6. I partecipanti svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di solidarietà e correttezza morale.
7. I partecipanti devono rispettare il presente Regolamento, le eventuali regole interne di funzionamento che dovessero essere stabilite e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi della Consulta Giovanile Comunale.

Articolo 5 - Organi della Consulta Giovanile

1. Sono organi della Consulta:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Presidente
 - c) l'Ufficio di Presidenza
 - d) il Segretario
 - e) il Tesoriere
2. Tali figure devono essere iscritte alla Consulta Giovanile Comunale.
3. Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto ed a titolo gratuito) di rappresentanti di Enti e Associazioni, Assessori, Consiglieri comunali, funzionari e dipendenti del Comune compatibilmente con le esigenze d'ufficio degli stessi.

Articolo 6 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Consulta e dai membri di diritto di cui all'art.4.
2. L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta.
3. L'Assemblea è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche giovanili, che la presiede fino all'elezione del Presidente.
4. Ne sono membri, senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili e due Consiglieri Comunali (uno per la maggioranza e uno per la minoranza).
5. Spetta all'Assemblea:
 - a. eleggere il Presidente e l'Ufficio di Presidenza
 - b. deliberare in merito ad eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente o dei componenti dell'Ufficio di Presidenza
 - c. deliberare in merito alla decadenza dei membri dell'Assemblea
 - d. proporre modifiche del Regolamento della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti

- e. definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti
 - f. mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni contributo di proposte e di idee relative al mondo giovanile.
6. L'Assemblea elegge il Presidente con votazione a scrutinio segreto. Ogni componente potrà esprimere una preferenza. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, alla prima votazione a maggioranza del 50% +1 degli aventi diritto; In caso di mancata elezione si procederà ad una nuova votazione e risulterà eletto il candidato che riporti la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
 7. Tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza devono risultare regolarmente iscritti alla Consulta Giovanile Comunale.
 8. L'Assemblea ha il diritto di deliberare su ogni proposta presente nei punti all'ordine del giorno. Ogni proposta sarà deliberata se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, rispettando le regole di convocazione dell'Assemblea di cui all'articolo 7.
 9. Il Presidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza hanno diritto di voto.

Articolo 7 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente mediante avviso scritto e attraverso i canali di comunicazione disponibili, specificando i punti da discutere all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea stessa:
 - con propria iniziativa
 - su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea
 - su richiesta del Sindaco o dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale e in ogni caso, non meno di **due volte** all'anno in via ordinaria, nonché in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e dovranno tenersi nei locali comunali individuati, previa comunicazione all'Assessore alle Politiche Giovanili ed al Presidente del Consiglio Comunale. Qualora ce ne fosse necessità, si potranno svolgere anche in modalità telematica.
3. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti, in seconda convocazione, che può avvenire a distanza di un'ora dalla prima, se sono presenti almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.
4. All'inizio di ogni riunione dell'Assemblea della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
5. I verbali (insieme ai documenti, ai prodotti della Consulta e alle convocazioni delle assemblee) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisticci.

Articolo 8 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta formalmente la Consulta e dura in carica 4 (quattro) anni.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza, in caso di sua assenza, le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.
3. Il Presidente è garante del logo della Consulta Comunale Giovanile. Inoltre, ha il diritto di concedere il patrocinio del suo utilizzo dopo aver analizzato la richiesta pervenuta e sentito l'Ufficio di Presidenza.
4. Il Presidente, sentito l'ufficio di Presidenza, può presentare iniziative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 9 - Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza rappresenta l'Organo Esecutivo della Consulta.
2. L'Ufficio di Presidenza viene eletto insieme al Presidente ed è composto dal Presidente stesso e dai componenti dell'ufficio di Presidenza eletti dall'Assemblea in un numero massimo di 7 membri attraverso la presentazione di lista con massimo 7 componenti.
3. Svolge le seguenti funzioni:
 - a) nomina il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea;
 - b) nomina il Segretario che redige, sottoscrive e trasmette agli uffici competenti i verbali delle sedute per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
 - c) nomina il Tesoriere che rendiconta le eventuali risorse messe a disposizione dall'Amministrazione per i progetti realizzati in corso d'anno all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti.
 - d) collabora con il Presidente nella definizione degli ordini del giorno da sottoporre all'Assemblea.
4. L'Ufficio di Presidenza nell'espletamento delle sue funzioni delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
5. All'interno dell'ufficio di Presidenza deve essere garantita la rappresentanza di genere tra i suoi componenti.

Articolo 10 - Commissioni

1. All'interno della Consulta possono costituirsi Commissioni con il compito di trattare e sviluppare le tematiche proposte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
2. Ogni commissione si compone di membri regolarmente iscritti alla Consulta Comunale Giovanile in numero massimo pari a 10 membri. La Commissione sceglie a maggioranza al proprio interno il suo Presidente.
3. Le risultanze del lavoro svolto sono poi esaminate e sottoposte a valutazione nelle riunioni dell'Assemblea.

Articolo 11- Risorse finanziarie

1. La Consulta Giovanile si avvale - tramite il suo Presidente - per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti ai suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle politiche Giovanili.
2. La Consulta può chiedere l'istituzione, nei limiti della disponibilità di bilancio, di apposito capitolo sul bilancio di previsione dell'amministrazione comunale al fine di poter svolgere le proprie attività.
3. Ogni attività finanziaria dovrà essere riportata in Rendiconto Finanziario che dovrà essere reso noto all'Assemblea, all'Ufficio di Presidenza, al Presidente, e all'Amministrazione Comunale.

Articolo 12 - Perdita del diritto di partecipare alle attività

1. Gli aderenti perdono il diritto di voto e di partecipazione ad ogni tipo di attività della Consulta in caso di:
 - a) sopraggiunti limiti di età
 - b) per tre assenze consecutive ingiustificate in Assemblea
 - c) inosservanza delle disposizioni del presente e di altri eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi della Consulta
 - d) per danni morali e materiali arrecati alla Consulta.

2. È data facoltà a ciascun membro di recedere volontariamente dalla Consulta Giovanile Comunale tramite comunicazione e-mail indirizzata al Presidente.
3. Ciascun membro della Consulta Giovanile Comunale può essere revocato tramite proposta sottoscritta da qualsiasi componente dell'Assemblea che presenti all'Ufficio di Presidenza una petizione sottoscritta da almeno il 50% dei componenti dell'Assemblea stessa. La mozione di revoca sarà valida solo se giustificata dalle motivazioni espresse nel presente articolo 12 comma 1 lett. c) e d).

Articolo 13 - Sede

1. La sede della Consulta Comunale Giovanile è situata presso la Mediateca di Pisticci Scalo o in un luogo appositamente scelto dall'Amministrazione Comunale.
2. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio, fatta salva diversa indicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. La Consulta è responsabile del corretto uso degli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 14- Durata in carica e rinnovo

1. Ad eccezione dell'Assemblea, gli organi della Consulta durano in carica 4 (quattro) anni.
2. In caso di scioglimento del Consiglio comunale, il Consiglio direttivo decade ed il Sindaco convocherà la Consulta per l'elezione dei nuovi organi. Gli organi della consulta rimangono in carica fino all'elezione dei successivi.
3. Gli aderenti all'Assemblea decadono al termine dell'anno solare in cui raggiungono il limite di età.

Articolo 15- Disposizioni finali

1. La Consulta giovanile Comunale può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente Regolamento, ma non in contrasto con esso.
2. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le Leggi, le Normative ed i Regolamenti vigenti, in particolare il Testo Unico degli Enti Locali e lo Statuto Comunale.